



Memoria Audizione dell'Alleanza delle Cooperative italiane in Commissione 6^a Finanze del Senato della Repubblica

5 Novembre 2020

A.S. 1994

Conversione in legge del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19

L'ALLEANZA DELLE COOPERATIVE ITALIANE unisce **AGCI**, **CONFCOOPERATIVE** e **LEGACOOP**, le più rappresentative centrali del movimento cooperativo italiano. Costituisce il più avanzato esperimento di integrazione delle associazioni di rappresentanza nella storia del Paese. Rappresenta il 90% della cooperazione italiana la quale, nel suo complesso, incide per l'8% sul PIL. Le imprese di Alleanza associano ben 12 milioni di soci, occupano 1.150.000 persone e producono 150 miliardi di fatturato. Ha sede in Roma, presso il Palazzo della Cooperazione di Via Torino n. 146.
<http://www.alleanzacooperative.it/> <https://www.agci.it/> <http://www.confcooperative.it/>
<http://www.legacoop.coop/>

A. Premesse Generali.....	2
B. Codici ATECO da integrare.....	3
C. Lavoro	4
D. Cultura e turismo	5
E. Agroalimentare.....	6
F. Trasporti.....	7

A. Premesse Generali

- 1. Recrudescenza dell'infezione è da arrestare, questa seconda ondata può diventare letale. Pertanto condividiamo questa "zonizzazione" delle misure di restrizione sulla base di indicatori oggettivi.** Si va verso un periodo in cui i sintomi dell'infezione da Covid 19 si sommeranno sempre di più ai sintomi influenzali o dei mali di stagione. Il tempo guadagnato oggi in termini di "flessione della curva" è prezioso per il futuro di tutti.
- 2. Il lockdown generalizzato è da scongiurare, o perlomeno è da considerare sempre come extrema ratio.** Nonostante il movimento cooperativo sia stato meno esposto di altri settori alle chiusure totali di marzo/aprile/maggio (circa un terzo delle cooperative che rappresentano poco più di un decimo dei fatturati complessivi e per un settimo degli occupati complessivi), alcuni macro dati già bastano ad affermare che sono preferibili strade diverse: oltre 300 miliardi di prestiti in moratoria (buona parte si trasformerà in sofferenze), 4 imprese su dieci a rischio sopravvivenza (in alcuni settori, culturale, turistico, ristorazione e commercio al dettaglio, i numeri sono praticamente doppi), oltre cento miliardi di PIL già persi (e cinque anni per recuperarli) e circa 800 mila occupati in meno. Alcuni indicatori positivi di ripresa avuti a cavallo dell'estate, il risultato inaspettato e positivo del terzo trimestre del PIL, non possono rassicurare imprese e lavoratori rispetto al finale dell'anno. **Il fatto che secondo la comunità internazionale l'Italia abbia gestito l'emergenza, meglio di altri Paesi, non ci deve assolutamente rilassare.** Ora, occorre intervenire al più presto per ridurre l'impatto economico, negativo, della seconda ondata, soprattutto potenziando oggi le misure di contrasto, il tracciamento dei contatti e test/tamponi preventivi.
- 3. L'Alleanza delle Cooperative ha sempre pensato che la salute delle persone sia un bene pubblico che vada primariamente tutelato anche rispetto alle esigenze del mondo economico e dell'intera società.** Ma è importante che la vita economica e sociale prevalga rispetto alla morte dal virus e alla depressione del lockdown. Abbiamo bisogno di economie e società di vita e non di morte. Il distanziamento sociale come ordine normale delle cose alla lunga inclinerà i rapporti economici e sociali e le relazioni tra le persone.

4. Per alcuni settori economici (culturale e turistico, i trasporti, la ristorazione, per citarne alcuni), alle imprese e lavoratori maggiormente esposti a questa seconda ondata, e alle chiusure che sta comportando, si è davanti ad una vera e propria **battaglia per la sopravvivenza**. Non possiamo permetterci di **desertificare alcuni pezzi economici del paese e non basta salvare i grandi Player economici poiché molti di questi settori si basano su un reticolo di imprese diffuse in tutto il Paese, anche di piccole dimensioni**.
5. Una prima stima interna indica in circa **4.500 le cooperative attive potenzialmente interessate dal decreto in oggetto (codici ATECO Allegato I) per 2,1 miliardi di Euro di giro d'affari e 55 mila dipendenti a vario titolo a cui vanno aggiunti decina di migliaia di "partite iva", forma di collaborazione, ad esempio, molto presente nel mondo del lavoro della cultura e dello spettacolo**.
6. Si precisa, inoltre, che utilizzare in maniera rigida la classificazione ATECO può comportare uno spiazzamento nella lettura reale delle imprese colpite. Alcune imprese sono impegnate in attività inerenti a più settori e spesso nelle loro varie attività compensano impatti positivi e negativi del mercato. **Una modalità per ovviare a questo problema può essere quella di individuare l'attività prevalente in relazione a ciascuna unità locale dove essa è svolta. In ogni caso, oltre che integrare l'attuale classificazione (Allegato I), suggeriamo di affrontare l'integrazione delle imprese da ricomprendere, secondo la classificazione ATECO, nelle agevolazioni dell'attuale decreto (e dei successivi legati all'emergenza) attraverso una normativa secondaria (decretazione interministeriale)**. Così come, prendere a riferimento il criterio del calo del fatturato sul singolo mese di Aprile non sempre consente di valutare l'effettivo danno per le imprese: all'emissione della fattura non sempre corrisponde contestuale pagamento, oltre che, ad esempio non solo in agricoltura, le fatturazioni hanno una variabilità che dipende dalle fluttuazioni stagionali. **Occorre, perciò, prevedere la possibilità per le imprese di una procedura che prenda il dato destagionalizzato del calo di fatturato, con riferimento al semestre Aprile/Settembre**.

B. Codici ATECO da integrare

91.01.00	<i>Attività di biblioteche ed archivi</i>
91.02.00	<i>Attività di musei</i>
91.03.00	<i>Gestione di luoghi e monumenti storici e attrazioni simili</i>
91.04.00	<i>Attività degli orti botanici, dei giardini zoologici e delle riserve naturali</i>
85.51.00	<i>Gestione corsi sportivi e ricreativi</i>

70.21.00	<i>Pubbliche relazioni e comunicazioni</i>
59.11.00	<i>Attività di produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi</i>
59.12.00	<i>Attività di post-produzione cinematografica, di video e di programmi televisivi</i>
49.39.09	<i>Per i bus che svolgono attività di noleggio con conducente;</i>
50.30.00	<i>Per i natanti che svolgono attività di taxi e noleggio con conducente;</i>
52.21.90 e 82.99.99	<i>limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella Legge 21/1992.</i>
82.30.00	<i>Organizzazione di convegni e fiere</i>

C. Lavoro

7. Rispetto alle disposizioni in materia di lavoro e, in particolare, alla proroga degli ammortizzatori COVID cui viene legata la proroga del divieto di licenziamento, siamo dell'avviso che sia opportuno valutare da subito l'eliminazione **del contributo addizionale sugli ammortizzatori previsto dall'art. 12 per tutti i datori di lavoro**. Oltretutto, se ciò non avvenisse, data la formulazione utilizzata oggi dal legislatore, che ha fatto un generico riferimento per l'esonero alle attività chiuse o limitate dal DPCM del 24 ottobre, si rischia il riproporsi di una serie di incertezze e criticità applicative in merito all'individuazione appunto dei settori e dei codici ATECO. Solo in questo modo, vale a dire prevedendo un esonero generalizzato dal contributo addizionale, potrebbe trovare una (parziale) giustificazione il mantenimento dei lavoratori in azienda imposto da molto tempo alla luce della sospensione dei licenziamenti (tema che, sin dall'inizio, va collocato dentro la grave situazione di carattere straordinario e di emergenza che stiamo attraversando).
8. Pertanto, pensiamo che **il ricorso agli ammortizzatori COVID debba essere interamente a carico dello Stato, senza la previsione di alcun contributo per il datore di lavoro**, anche perché – come abbiamo avuto modo di ricordare anche al Governo – le imprese sostengono comunque costi al momento non recuperabili per i lavoratori mantenuti obbligatoriamente in forza come TFR (7,41%), mensilità aggiuntive e ferie, le festività, scatti anzianità, sono voci che incidono sul datore quando la cassa integrazione è parziale, portando i costi residui mediamente ad un +37% rapportato alla retribuzione. Il TFR pesa anche sulla cassa a zero ore. Quindi se da un lato la cassa integrazione si fa carico (parzialmente) del reddito del lavoratore, dall'altro rimangono dei costi in capo al datore che non sono considerati e sostenuti. Chiediamo che vengano presi in considerazione con misure ad hoc che possano alleggerire le imprese. **AD ESEMPIO, attraverso l'estensione bonus sud a tutte le imprese che usano ammortizzatori sociali e riconoscendo alle imprese meridionali una quota maggiore.**
9. Infine, in attesa di comprendere il contenuto della prossima legge di bilancio, ci preme segnalare che **la proroga disposta all'art. 12 serve peraltro a coprire solo parzialmente il**

periodo 16 novembre 31 gennaio 2021 in cui sono collocabili le nuove 6 settimane di trattamenti.

D. Cultura e turismo

10. Per quanto concerne le disposizioni del decreto relative al settore culturale e turistico, esse appaiono tutte assolutamente necessarie e tuttavia non sufficienti ad **assicurare la sopravvivenza per almeno i prossimi mesi delle imprese del settore. Occorre infatti tenere presente che siamo di fronte ad un unico grande settore, articolata filiera di una miriade di collaborazioni intrecciate**, che coinvolge centinaia di migliaia di lavoratori, imprese ed organizzazioni e che vale diversi punti di PIL. Si tratta di imprese che sono forzatamente chiuse o, anche se formalmente aperte, sono comunque fortemente condizionate e limitate nelle attività consentite ed hanno subito un calo drammatico nella domanda dei servizi offerti.
11. È pertanto necessario, come già evidenziato, che l'elenco dei codici ATECO di cui Allegato 1 ed al quale sono collegate disposizioni importanti del decreto tenga conto di questa realtà senza dimenticare nessun codice Ateco della filiera. Si rileva, ad esempio a titolo esemplificativo, l'assenza dei codici Ateco del gruppo 91. (91.01.00 biblioteche e archivi - 91.02.00 attività di musei - 91.03.00 gestione di monumenti - 91.04.00 attività degli orti botanici e riserve naturali) relativi alle imprese che lavorano nei luoghi della cultura, così come manca il codice 70.21.00 (Pubbliche Relazioni e Comunicazione) che è molto frequente tra le imprese che realizzano grandi eventi, e quelli delle produzioni e post produzioni cinematografiche e radiotelevisive (59.11.00 e 59.12.00) che sono impiegati da tante PMI del settore audiovisivo. Le imprese con tali codici Ateco, in virtù dell'appartenenza a quell'unica filiera di cui si è detto, vedono interrotte le loro attività per la mancanza di turisti e clienti e per i divieti imposti dal DPCM del 24 ottobre scorso.
12. Con specifico riferimento all'art. 5 del decreto, che rfinanzia, tra l'altro, alcune misure previste dal c.d. Decreto Rilancio, tra cui il **Fondo per le emergenze delle imprese e delle istituzioni culturali, si evidenzia come vada previsto che tali risorse siano destinate anche alle imprese che lavorano nei luoghi della cultura e non soltanto ai soggetti proprietari di tali luoghi**, come del resto il nome stesso del Fondo lascia presupporre.
13. Resta, poi, ancora non risolta la questione **urgente della modifica dei contratti in essere con le pubbliche amministrazioni (come invece è stata affrontata e parzialmente risolta per i servizi socio sanitari ed educativi) per la gestione di luoghi della cultura e la fornitura di servizi ad essi relativi**. A fronte della chiusura dei luoghi della cultura durante i mesi di *lockdown*, e delle annunciate chiusure delle prossime settimane, i contratti di appalto e di

concessione di servizi in essere tra le pubbliche amministrazioni e le imprese culturali non sono stati e non potranno essere eseguiti. Le imprese non potranno così svolgere i servizi e ricevere i relativi pagamenti dalle pubbliche amministrazioni, nel caso di appalti, e dagli acquirenti dei servizi nel caso delle concessioni. Appare quanto mai urgente porre rimedio e dare ristoro alle numerose imprese culturali che si sono trovate e si trovano in queste condizioni.

14. In materia di lavoro, valutiamo, infine, positivamente il prolungamento di sei settimane della cassa integrazione in deroga e la previsione delle indennità per i lavoratori dello spettacolo e del turismo. Sono misure essenziali per questi lavoratori che hanno visto di fatto annullati i loro redditi da lavoro negli ultimi mesi. **Si auspica che venga precisato, per quanto riguarda la cassa integrazione in deroga per gli intermittenti, che il calcolo dei dodici mesi venga effettuato sulla base della media delle giornate lavorate nei 12 mesi antecedenti all'inizio dell'emergenza sanitaria**, poiché è da tale momento che essi hanno cessato la loro attività.

E. Agroalimentare

15. Nel merito delle disposizioni di interesse specifico per il settore agricolo ed agroalimentare si dovranno attendere i provvedimenti attuativi: decreto interministeriale (Mipaaf e Mef) sentita la Conferenza permanente Stato Regioni, per quanto riguarda l'erogazione di somme a fondo perduto (articolo 7), ed, INPS, per attuazione dell'esonero contributivo di cui all'articolo 16, al quale viene affidato il compito di identificare le attività descritte nei codici ATECO e che appartengono alle filiere agricole, della pesca e dell'acquacoltura oggetto della misura. **In merito, all'art. 7, in più, si chiede di potenziare le misure previste di ulteriori 100 milioni di euro.**
16. Certamente l'utilizzo del codice Ateco per individuare la platea dei beneficiari ha evidenziato ancora una volta le criticità per la cooperazione agroalimentare: le cooperative agricole di cui all'articolo 1, comma 2, del d.lgs. n. 228/2001, infatti, godono dello status di imprenditore agricolo pur non effettuando attività di produzione primaria quali la coltivazione, l'allevamento e la silvicoltura, bensì attività di commercializzazione, trasformazione, valorizzazione e manipolazione dei prodotti agricoli conferiti dalle imprese agricole socie. Conseguentemente riteniamo doveroso un aggiornamento dei predetti codici onde collocare in maniera inequivocabile le predette imprese.
17. E' necessario recuperare, al più presto, una norma già approvata e poi stralciata dal testo del DL cura italia preordinata a salvaguardare gli stanziamenti di bilancio. Si tratta della deroga all'art. 34-bis, comma 2 della legge di contabilità pubblica del 2009 che consentiva, al fine di fare fronte ad arresti, rallentamenti e ritardi nella attuazione del cronoprogramma di spesa, in conseguenza dell'emergenza sanitaria derivata dal COVID-19, per il periodo dal

2020 al 2021, che le risorse assegnate ad un capitolo di bilancio e non impegnate nell'esercizio finanziario di competenza potessero essere conservate in bilancio, quali residui di stanziamento, non oltre l'esercizio successivo a quello di iscrizione in bilancio. La disposizione consentirebbe di ammortizzare le conseguenze dei blocchi, chiusure, arresti di attività imposti per arginare l'epidemia e di utilizzare in un lasso temporale più ampio le risorse pubbliche per gli scopi in relazione ai quali sono appostate nei rispettivi capitoli di bilancio.

F. Trasporti

18. La grave situazione determinata dal diffondersi del virus Covid-19 e i conseguenti interventi Governativi contenitivi relativi alla riduzione **della mobilità dei cittadini** stanno drammaticamente causando un aggravamento del quadro generale del settore del trasporto persone sull'intero territorio nazionale. **Durante i mesi di lockdown il comparto ha registrato un calo dei ricavi oltre il 90% per ogni singolo operatore** e, da luglio, la ripresa è comunque stata poco significativa e non sufficiente a garantire la sopravvivenza delle imprese.
19. In ragione di ciò, come già evidenziato, nell'allegato 1 all'articolo 1 del decreto in discussione, occorre inserire i seguenti codici Ateco: 52.21.90 e 82.99.99 limitatamente alle attività di radiotaxi e radionoleggio rientranti nella Legge 21/1992; 50.30.00 per i natanti che svolgono attività di taxi e noleggio con conducente; 49.39.09 per i bus che svolgono attività di noleggio con conducente.
20. Inoltre, occorre promuovere forme di integrazione tra trasporto pubblico locale di linea e trasporto pubblico non di linea, ivi compresi gli autobus e minibus a noleggio con conducente, favorendo progetti per l'integrazione con il TPL in aree a domanda debole. Alla luce della riapertura delle scuole, delle limitazioni di carico sui trasporti scolastici e della probabile preoccupazione data dall'emergenza sanitaria rispetto l'uso del trasporto collettivo, anche il servizio taxi e NCC deve rientrare a pieno titolo tra i soggetti che possano contribuire a questo tipo di trasporto, anche attraverso un contributo diretto alle famiglie finalizzato anche al contenimento dei costi.
21. E' necessario, **perciò, autorizzare le cooperative di lavoro taxi e NCC a poter svolgere attività di trasporto merci se debitamente iscritte all'albo nazionale dei trasportatori.** Infatti, la legge 21/1992 art. 7 comma 1 lettera d), stabilisce che le figure giuridiche intestatarie di autorizzazione per il servizio di noleggio con conducente associate in forma societaria, possono svolgere solo ed esclusivamente quell'attività. In questo lungo periodo di inattività dovuto al Covid-19 i soci delle nostre cooperative che svolgono su terra e su acqua l'attività di noleggio con conducente, non possono svolgere altre attività (pulizia, facchinaggio, ecc.). La ratio della nostra proposta è di permettere alle imprese cooperative di trasporto persone non di linea che, a causa del Covid non lavorano, di variare su altre attività fino a quando l'emergenza sanitaria non sarà terminata.

22. In un momento di emergenza come quello attuale, la crisi **di liquidità è la causa primaria dei fallimenti: occorre sospendere lo split payment per le imprese e i consorzi al fine di sostenere la liquidità delle imprese per i versamenti dell'anno 2021.** Questo meccanismo della scissione dei pagamenti determina una forte criticità nella gestione finanziaria delle imprese che hanno come committenti prevalentemente Pubbliche Amministrazioni e altri enti e società, secondo quanto previsto dall'articolo 17-ter del DPR 633/72.: infatti è una misura che incide pesantemente sulla liquidità delle aziende soprattutto alla luce dei tempi lunghi di recupero del credito da IVA. In particolare, lo split payment, disciplinato dall'art.17-ter, DPR 633/72, prevede che, in ordine agli acquisti di beni e servizi effettuati dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti indicati(per i quali queste non siano debitori d'imposta, ossia per le operazioni non assoggettate al regime di inversione contabile), l'IVA addebitata dal fornitore nelle relative fatture deve essere versata dall'amministrazione acquirente direttamente all'Erario in luogo del versamento al fornitore stesso, scindendo, di fatto, il pagamento del corrispettivo dal pagamento della relativa imposta. Tra l'altro è uno strumento che è stato introdotto per contrastare l'evasione fiscale ma con l'entrata in vigore della fatturazione elettronica, che consente di controllare in modo capillare i versamenti, è infatti venuta meno anche la motivazione originaria che aveva spinto 5 anni fa il legislatore ad adottare questa misura che, a detta di Bruxelles, doveva e poteva avere solo carattere temporaneo.